



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 13 DEL 27-05-2016**

Alba Adriatica, lì 27-05-2016

Registro Generale n. 39

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 27-05-2016

Oggetto: ORDINANZA DIVIETO DI BIVACCO.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di maggio,

IL SINDACO

Premesso che, sul territorio comunale della città di Alba Adriatica sono presenti diversi spazi pubblici quali: parchi, giardini, manti erbosi oltre la pineta del lungomare Marconi e l'occupazione di questi, con strutture mobili di qualsiasi genere, tavoli e sedie, sacchi a pelo, coperte, tende od oggetti di fortuna, rappresenta una indebita fruizione di luoghi destinati all'utilizzo dell'intera collettività;

Rilevato che, l'utilizzo improprio di queste aree finalizzata al bivacco crea oltre il disagio sociale, dando la percezione dell'insicurezza urbana, anche il degrado ambientale ed igienico/sanitario per le condizioni di sporco dovuto all'abbandono incontrollato di rifiuti in cui detti luoghi vengono rilasciati dopo la loro occupazione, nonché alla pericolosità per l'accensione di fuochi;

Tenuto presente che, il fenomeno del bivacco si dimostra molto attivo e presente all'interno del nostro territorio comunale tenuto conto anche delle segnalazioni verbali e telefoniche rivolte ai competenti uffici dove vengono indicate la presenza di persone che dormono e bivaccano all'interno di giardini pubblici, nelle aiuole, sulle panchine, sotto la pineta, con vettovagliamento vario che rovinano, lordano e danneggiano il suolo pubblico, e tutto questo determina disagio sociale con conseguenti pericoli per la sicurezza urbana;

Dato atto che, gli interventi del Corpo di Polizia Locale, con particolare attenzione ad alcuni luoghi cittadini, soprattutto la pineta adiacente il lungomare Marconi, con allontanamenti e diffide non sono risultati sempre efficaci e sufficienti a sortire l'effetto sperato;

Considerato che, le sopra esposte situazioni determinano una condizione di pericolo per gli stessi occupanti del suolo pubblico ed influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei luoghi adiacenti oltre contribuire a turbare il libero utilizzo di detti spazi la cui destinazione è ben diversa da quella del bivacco;

Considerato, altresì, che, la presenza di persone dedite al bivacco o al vagabondaggio nei luoghi pubblici in parola crea una percezione di pericolo, di disagio e di insicurezza urbana soprattutto in presenza di anziani, mamme e bambini che nei predetti luoghi, per la presenza di idonee strutture come panchine, giochi per ragazzi ecc., trovano momenti per aggregazione sociale ed altro;

Ritenuto necessario per le ragioni di pubblico interesse, adottare provvedimenti atti a contenere e fronteggiare i fenomeni sopra descritti per assicurare un'ordinata e civile convivenza sociale, ai fini della tutela ambientale, igienica e sanitaria nonché per rendere più incisiva l'azione di vigilanza esercitata dagli Organi di Polizia prevenendo in modo efficace il verificarsi di simili comportamenti;

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

Richiamato il D.L. n.92/2008 convertito nella Legge n.125/2008 recante norme in materia di sicurezza pubblica e l'art.54 del D.Lg.vo n.267/2000 come modificato dal predetto decreto legge che rafforza i poteri del sindaco nella funzioni di competenza statale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

E' vietato in tutto il territorio comunale ogni comportamento teso ad occupare spazi ed aree pubbliche (la pineta adiacente il lungomare Marconi, giardini, piazze, aiuole, aree giochi, ecc.), mediante bivacco anche tramite utilizzo di tende, sacchi a pelo o simili, borsoni e/o strutture mobili di qualsiasi genere.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme previste nella presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Teramo, sia immediatamente esecutiva e venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Alba Adriatica come per legge;

Ordinanza SINDACO n.13 del 27-05-2016 COMUNE DI ALBA ADRIATICA

- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Alba Adriatica;
- Trasmessa al Corpo di polizia Locale ed alla locale Stazione e Compagnia Carabinieri;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

F.to Avv. Piccioni Tonia